

nonché nei confronti di:

opponente reclamata

nei confronti di:

reclamante



autorizzata ex art. 162 L.F. contenente modifiche ed integrazioni della Proposta e del Piano, che nella versione così integrata e modificata prevede in via definitiva:

a) l'accollo dell'intero onere concordatario da parte di terzi accollanti fino all'ammontare massimo di euro 12.784.252, con previsione di restituzione dopo l'esecuzione del concordato alla sola accollante I (avendo le altre accollanti invece rinunciato) degli importi messi a disposizione per l'esecuzione del Piano, anche mediante la corresponsione nell'arco dei dieci anni successivi all'omologa degli eventuali risultati positivi generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa;

b) la virtuale suddivisione della finanza messa a disposizione del Concordato in finanza propria, per euro 11.184.252 (intesa quale disponibilità finanziaria con la quale si prevede il pagamento dei creditori sociali "a cascata" secondo le regole previste dalla legge fallimentare), e in nuova finanza per euro 1.600.000 (intesa quale finanza di cui la Società può invece disporre liberamente per la soddisfazione dei creditori);

c) l'individuazione dei terzi accollanti nei seguenti soggetti: 1.

1) la società a sua volta partecipata al 100% della società quotata al mercato di Londra), che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 12.300.000; 2.

3) la società che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 200.000; 3.

4) la società che si accollerà l'onere concordatario nella misura di euro 284.252;

d) l'assunzione cumulativa da parte dei terzi accollanti, unitamente

al momento della definitività dell'omologa, del ruolo di coobbligati per il pagamento dell'onere concordatario, ciascuno in base agli impegni e nei limiti sopra indicati, per la somma complessiva di euro 12.784.252;

e) la concessione da parte dei soci di I della società di pegno sulle proprie quote sociali in favore di I) della corretta gestione aziendale e societaria nei dieci anni; ii) della restituzione degli importi messi a disposizione dall'accollante; iii) della corresponsione degli eventuali risultati positivi della gestione;

f) la diretta soddisfazione dei creditori sociali da parte dei terzi accollanti nelle seguenti percentuali: 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino al pagamento dei



contributi previdenziali tramite finanza propria; rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; 3% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati al chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; 3% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dai crediti ordinari per fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza;

g) l'impegno dei terzi accollanti ad effettuare i pagamenti nella misura prevista dal Piano in favore dei creditori concorsuali "certi" – e cioè dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati immobiliari, dei creditori privilegiati mobiliari e dei creditori chirografari [privilegiati degradati e chirografari ab origine] – entro tre mesi dalla definitività del decreto di omologa, mentre con riferimento alle somme appostate nei Fondi Rischi e ai debiti in contenzioso la Proposta prevede che il pagamento venga effettuato al concretizzarsi del debito oggetto di accantonamento, con la precisazione, con riferimento a quest'ultimo punto, che nell'ipotesi in cui i Fondi Rischi si rivelino inadeguati o incapienti, ovvero emergano debiti sopravvenuti, anche derivanti da contenziosi instaurati entro la data di omologa, fermo l'impegno dei terzi accollanti di mettere a disposizione l'importo massimo di euro 12.784.252,00, la percentuale offerta ai creditori chirografari diminuirà proporzionalmente; viceversa, qualora i Fondi si dovessero tradurre in oneri effettivi di minor importo, i relativi surplus costituiranno un minor onere concordatario a beneficio dei terzi accollanti pro quota tra loro (memoria integrativa ex art. 162 L.F., punto 3.4.3.1, pag. 96-97);

h) l'esecuzione dei pagamenti concordatari direttamente da parte di

e non, quindi, da parte di un nominando Liquidatore, non previsto e non necessario, anche in ragione della qualificazione del Concordato come "concordato in continuità aziendale" (intendendosi il concetto di "continuità" in senso oggettivo e quindi sussistente laddove l'azienda rimanga in esercizio ad opera dello stesso imprenditore) e della assenza di dismissioni del patrimonio sociale e della sua cessione a terzi in funzione dell'esecuzione del concordato.

4. Con provvedimento in data 4.10.2018, il Tribunale concedeva a termine per il deposito della documentazione riguardante l'impegno assunto dai terzi accollanti, a cui faceva seguito il deposito di note a chiarimenti da parte della società in data 8.10.2018.



5. Con decreto depositato in data 19.10.2018 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo fissando, ex art. 174 L.F., per l'udienza del 22.2.2019 l'adunanza dei creditori.

6. In data 28.5.2019, a seguito del differimento dell'adunanza, il Commissario Giudiziale depositava la Relazione ex art. 172 L.F. esprimendo parere favorevole alla proposta definitiva di _____ e, nello specifico, conclusivamente osservando in merito alla vantaggiosità della proposta concordataria rispetto alla prospettiva liquidatoria: *"la soluzione liquidatoria ipotizzata: da un lato consentirebbe una soddisfazione leggermente più elevata dei Creditori Ipotecari, ma solo in via ipotetica in quanto, ad oggi, è molto difficile prevedere il numero di esperimenti d'asta necessari per arrivare a liquidare l'intero complesso e peculiare patrimonio immobiliare di _____ dall'altro consentirebbe di pagare solo parzialmente i Privilegi Mobiliari e non porterebbe alcuna soddisfazione ai Creditori Chirografari. Questo perché la convenienza della Proposta concordataria in commento è, altresì, rappresentata "per costruzione" dall'apporto di nuova finanza da parte dei Terzi Accollanti per l'importo di euro 1.600.000,00, da destinare al pagamento dei creditori chirografari. La Proposta di Concordato in esame, come rivista a seguito degli accertamenti del sottoscritto C.G., permetterebbe una soddisfazione pari al 2,93% ai creditori chirografari, che non vi sarebbe nell'ipotesi liquidatoria. Da ultimo occorre ricordare che _____ i ha depositato nelle mani della scrivente una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento di tutti i Crediti Concordatari Certi e una fidejussione a prima richiesta a garanzia del pagamento dei crediti concordatari inseriti tra i Fondi Rischi. Tali fidejussioni, unitamente agli assegni circolari già depositati dalle sigg.re _____ assicurano il pagamento dei Creditori Sociali per l'importo "fisso" di euro 12.784.252,00, che, secondo la ricostruzione del C.G., corrisponde al pagamento del: 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 ss c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria (18,27%); 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dalle sanzioni e dagli interessi relativi ai debiti tributari in transazione fiscale) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; 2,93% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dalle fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza. Per le ragioni più sopra esposte, a parere della Scrivente, la Proposta concordataria appare offrire, a tutt'oggi, la miglior soddisfazione per i Creditori, assicurando in tempi brevi (tre mesi dall'omologa) il pagamento di tutti i crediti certi. Diversamente, l'ipotesi liquidatoria - vale a dire quella fallimentare - appare caratterizzata da un elevato*



b) con il secondo motivo, l'Inammissibilità della Proposta per la mancata destinazione ai creditori dei flussi della continuità aziendale, in violazione dell'art. 186-bis L.F.;

c) con il terzo motivo, il limite di durata dell'impegno di accollo dei finanziatori al 31.12.2019;

d) con il quarto motivo, possibili profili di contraddittorietà nel computo dei voti. Il Commissario giudiziale, infatti, avendo eseguito una rielaborazione del debito tributario oggetto della transazione fiscale, ha inserito la quota degradata in chirografo relativa all'Erario (pari a € 1.587.532,20) interamente nella Classe I "Crediti chirografari per transazione fiscale", come da allegato n. 26 alla relazione ex art. 172 L.F.; sennonché dal confronto con i crediti indicati nel computo dei voti, la classe 2 non coincide, né risulta comprensibile come nella classe 1 a fronte di crediti ammessi per 1.587.532,20 quelli contrari siano 1.500.437,96.

11. Oltre all' _____ in pari data (21.10.2019) proponeva opposizione all'omologazione anche la società _____ (che non aveva espresso il voto) e, per essa, la mandataria _____ deducendo:

a) con il primo motivo l'inammissibilità della proposta concordataria in quanto oggettivamente produttiva l'effetto del trasferimento dell'intera azienda all'accollante _____ senza però prevedere un procedimento competitivo che permetta a tutti i terzi potenzialmente interessati di concorrere all'aggiudicazione, donde la violazione della disposizione inderogabile di cui all'art. 163-bis L.F.;

b) con il secondo motivo [corrispondente al secondo motivo dell'opposizione presentata _____] l'inammissibilità della proposta per violazione degli artt. 186-bis e 160, ultimo comma, L.F., in quanto, dovendo ritenersi la Proposta concordataria di _____ nella sostanza di natura liquidatoria, e dovendo pertanto farsi riferimento alle disposizioni che regolano il concordato liquidatorio, non risulta assicurata ai creditori chirografari la percentuale minima di soddisfazione prevista dall'art. 160, ultimo comma, L.F.;

c) con il terzo motivo [corrispondente al primo motivo dell'opposizione presentata _____] la violazione dell'art. 186-bis L.F. in considerazione della mancata previsione di un'esatta indicazione delle percentuali di soddisfazione dei creditori concordatari;

d) con il quarto motivo l'inammissibilità della Proposta, imponendosi ai creditori ipotecari un soddisfacimento in denaro in luogo della realizzazione del bene



vincolato alla garanzia, ottenendo la sua liberazione dal vincolo in violazione delle norme civilistiche e concorsuali e precludendo allo stesso la possibilità di beneficiare del maggior ricavo derivante dalla vendita del bene o, comunque, dal suo utilizzo in regime di continuità aziendale;

e) con il quinto motivo l'inammissibilità della Proposta sotto altro profilo, prevedendosi il degrado dei crediti ipotecari prendendo come base di riferimento, non già il valore di mercato dei beni ipotecati (e cioè gli immobili di proprietà di bensì quello attribuito a quei beni in ipotesi liquidatoria, nell'ambito di una vendita forzata o comunque concorsuale.

12. Il procedimento di opposizione incardinato a seguito dell'opposizione proposta dall _____ - al quale era stato attribuito un autonomo n. di R.G. [segnatamente il n. 7211/2019] - veniva successivamente riunito al procedimento di omologa (al quale era stato invece attribuito il n. di R.G. 6934/2019).

13. Con separate memorie avverso l'opposizione all'omologa, replicava alle predette opposizioni insistendo per l'accoglimento della domanda di omologazione del concordato.

14. Con decreto n. 578/2020, del 22.1.2020, comunicato in pari data, il Tribunale di Padova ha:

➤ rigettato la domanda di omologazione presentata da _____ sulla base di due distinti profili di inammissibilità (come detto allegati in termini sostanzialmente sovrapponibili da entrambi gli opposenti), e segnatamente:

a) in quanto il pagamento offerto ai creditori non risulta stabilito in ragione di una proporzione certa della pretesa creditoria, ma calibrato su quanto messo a disposizione dai terzi e potenzialmente soggetto alle passività che medio tempore fossero insorte, non oggetto di specifica previsione nei rispettivi fondi rischi, ovvero in caso di insufficienza dei fondi stessi rispetto ai rischi già individuati; ciò in contrasto con la necessità che il debitore garantisca sempre e comunque ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura, rispondendo tale necessità all'esigenza di assicurare ai creditori la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi. Nel caso di specie, l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" messa a disposizione dei creditori da parte dei terzi accollanti porta all'evenienza che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato al momento della presentazione della proposta, senza, tuttavia, avere la possibilità di



far valere l'inadempimento della parte proponente a causa dell'assenza di un impegno specifico;

b) in quanto non risulta previsto, nonostante la formale qualificazione "in continuità" del concordato in esame, che i flussi rinvenienti dalla continuazione dell'attività di locazione dei beni di (i.e. la continuità dell'attività di impresa) siano destinati a favore dei creditori, con l'effetto che, avendo la proponente nella sostanza escluso di assoggettare i creditori all'alea derivante dalla prosecuzione dell'attività, il concordato di riferimento non può essere qualificato come concordato "in continuità", ma va necessariamente riqualficato come liquidatorio e conseguentemente rigettata la domanda di omologa non essendo stata prevista la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura, almeno, del 20% di loro credito, come previsto dal quarto comma dell'art. 160 L.F.;

➤ condannato a rimborsare alle opposenti le spese del giudizio di opposizione, quantificate in favore di ciascuna parte nella misura di € 5.000 oltre accessori di legge.

15. Con separati ricorsi ex art. 183 L.F. depositati in data 3.2.2020, [procedimento n. 223/2020 R.G.] e la accollante [procedimento n. 225/2020 R.G.] hanno presentato tempestivo reclamo avverso il decreto di rigetto dell'omologazione, assumendo, sulla base di considerazioni sostanzialmente sovrapponibili, l'infondatezza, e comunque l'incoerenza rispetto alla Proposta di concordato, delle ragioni decisorie poste dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto, e segnatamente, censurando:

a) con il primo motivo la violazione degli artt. 160, 161, 186-bis L.F. nella parte in cui è stato negato che la Proposta fosse determinata con riferimento all'indicazione della percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografari;

b) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 186-bis L.F. nella parte in cui ha erroneamente qualificato come "liquidatorio" il concordato preventivo proposto da

e hanno quindi riproposto, in ragione dell'effetto devolutivo del reclamo, le considerazioni già sviluppate nel giudizio di opposizione avverso i motivi di opposizione dedotti dall

16. La Corte, con provvedimento in data 12.2.2020 ha fissato l'udienza di trattazione avanti al Collegio per il giorno 2.4.2020, differendola successivamente a



data da destinarsi e, quindi, definitivamente, con successivo provvedimento del 2.4.2020, per il giorno 16.7.2020.

17. si è costituita in entrambi i procedimenti di reclamo con memoria di costituzione depositata telematicamente il 10.3.2020, contestando le censure dedotte dalle reclamanti e riproponendo i motivi di opposizione rimasti assorbiti, chiedendo, quindi, il rigetto dei reclami.

si è invece costituita il 6.7.2020 depositando un'unica memoria difensiva nel procedimento n. 223/2020 (al quale, come si dirà al successivo punto 25, era stato nel frattempo riunito il procedimento n. 225/2020) con la quale ha contestato la fondatezza delle censure sollevate dalle reclamanti e in particolare osservato:

a) quanto al primo motivo di reclamo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle reclamanti, la Proposta di non solo non garantisce ai creditori il soddisfacimento del loro credito nella misura indicata del 3%, ma, proprio per come è stata formulata, non consente neppure ai creditori di agire per la risoluzione del concordato preventivo laddove la percentuale di soddisfazione dei loro crediti dovesse ridursi a seguito del verificarsi degli eventi indicati nella Proposta, come correttamente rilevato dal Tribunale nel decreto di rigetto;

b) quanto al secondo motivo, che la finalità dell'art. 186-bis L.F. è quella di tutelare, non già la continuazione dell'attività d'impresa in sé considerata, bensì i suoi creditori che, da un lato, non devono essere danneggiati dalla continuazione dell'attività aziendale e, dall'altro lato, devono poter trarre da tale continuità un vantaggio economico maggiore rispetto a quello che ricaverrebbero dalla diversa ipotesi liquidatoria. Solo in quest'ottica si giustificano le disposizioni dell'art. 186-bis L.F. che prevedono l'analitica previsione di flussi, fabbisogni finanziari e coperture dei costi derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa, l'attestazione che la continuazione dell'attività d'impresa sia funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori e la revoca del concordato preventivo nel caso di cessazione dell'attività o di sua evidente dannosità per i creditori. In definitiva, il concordato preventivo di non può essere considerato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-bis L.F. in quanto: i) non vi è alcun nesso teleologico tra la soddisfazione offerta ai creditori e la prosecuzione dell'attività d'impresa di cui la quale non incide in alcun modo sulla Proposta e sulla fattibilità del piano; ii) pur trattandosi di una proposta che prevede la continuazione diretta dell'attività da parte della proponente, i flussi che saranno generati dall'attività d'impresa non saranno in



alcun modo destinati ai creditori. Il concordato preventivo di _____ deve quindi essere considerato di natura liquidatoria e, conseguentemente, dovuto offrire ai creditori concordatari una percentuale di soddisfazione pari almeno al 20% dei loro crediti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 160 L.F. Ha altresì riproposto i motivi di opposizione dedotti nell'atto di opposizione all'omologa e concluso nei seguenti termini: *"Per le ragioni sopra esposte, e per essa la mandataria _____ ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: - rigettare i reclami ex art. 183 l. fall. proposti da _____ per tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto n. 578/2020 reso dal Tribunale di Padova in data 22 gennaio 2020; - in ogni caso, rigettare l'omologazione del concordato preventivo di S.r.l., con ogni conseguente provvedimento, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria in data 21 ottobre 2019 depositata da _____ nel procedimento di opposizione all'omologazione davanti al Tribunale di Padova; - condannare _____ al pagamento delle competenze e delle spese del presente procedimento"*.

19. Nelle more della celebrazione dell'udienza, _____ con atto depositato il 3.4.2020 (quindi prima della costituzione di _____ procedimento di reclamo), ha dichiarato di rinunciare al reclamo e quindi chiesto che la Corte provveda a dichiarare l'estinzione del procedimento n. 225/2020 R.G., con integrale compensazione delle spese di lite, motivando la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni: a) a seguito dell'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus covid19, la trattazione dell'udienza in origine fissata per il 2.4.2020 era stata rinviata a data da destinarsi; b) non era possibile alcuna ragionevole previsione in merito alla durata dell'emergenza sanitaria, né prevedere quando l'udienza sarebbe stata nuovamente fissata, né, ancor di più, prevedere le conseguenze che la grave crisi in atto avrebbe comportato sul mercato immobiliare, e cioè sul mercato di riferimento di _____ c) in data 31.3.2020 era scaduto il termine dell'impegno che aveva assunto all'accollo dell'onere concordatario di _____ impegno che per le esposte ragioni non intendeva ulteriormente prorogare.

20. Con provvedimento in data 24.6.2020 il collegio ha disposto la riunione del procedimento n. 225/2020 R.G. al procedimento n. 223/2020 R.G. e la trattazione dell'udienza in forma scritta, concedendo termine alle parti ricorrenti fino alla data dell'udienza per il deposito di nota con la quale insistere per la trattazione della



causa e, in caso di costituzione delle controparti, termine di tre giorni dall'udienza per l'eventuale deposito di brevi note difensive di replica.

21. Tutte le parti hanno depositato le note di trattazione. Nello specifico:

con note di trattazione scritta depositate in data 25.6.2020 e in data 15.7.2020, ha dichiarato di accettare la rinuncia al reclamo presentata dall: in relazione al procedimento n. 225/2020, con spese a carico della reclamante rinunciante, e chiesto, quanto al procedimento n. 223/2020, il rigetto del reclamo presentato dalla proponente evidenziando come a seguito della scadenza (il 31.3.2020) dell'impegno concordatario assunto dalla accollante e della indisponibilità di questa a prorogarlo, fosse venuta comunque meno la fattibilità giuridica ed economica dell'intero concordato, che non poteva pertanto essere omologato. Ha in ogni caso ribadito le considerazioni di merito svolte nella propria memoria di costituzione ribadendo la richiesta di rigetto del reclamo e dell'omologazione del concordato di cui si tratta, con ogni consequenziale statuizione di legge;

con nota depositata il 15.7.2020, sottoscritta dalla mandataria ha dichiarato di *"rinuncia(re) alle difese e, conseguentemente, alle domande, svolte con la memoria difensiva depositata in data 6 luglio 2020 nel giudizio di reclamo R.G. n. 223 del 2020, promosso da S.r.l., cui è stato riunito il giudizio di reclamo R.G. n. 225/2020 svolto da entrambi avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 578/2020, depositato in data 22 gennaio 2020, essendo venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio"*;

➤

a) con nota del 13.7.2020 ha ribadito la rinuncia al reclamo e la richiesta di dichiarazione di estinzione (previo stralcio) del procedimento n. 225/2020 R.G. a spese interamente compensate, evidenziando al riguardo, quanto alla posizione come avesse potuto formalizzare la rinuncia solo dopo la scadenza del proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario e, quanto alla posizione

che questa si era costituita solo successivamente al deposito della propria rinuncia, sicché non poteva vantare alcuna legittima pretesa alla liquidazione delle spese di lite essendo stata pienamente consapevole in quel momento della determinazione abdicativa al reclamo assunta dall:

b) con nota del 15.7.2020, rubricata "Nota integrativa di trattazione scritta e adesiva al reclamo proposto da ex art. 83, settimo comma, lett. h),



A) Il reclamo proposto da [procedimento n. 225/2020 R.G.].

1. Come anticipato in premessa, la accollante ha proposto un autonomo ricorso ex art. 183 L.F. avverso il decreto di rigetto deducendo le medesime censure sollevate dalla Proponente nel proprio atto di reclamo.

2. Con atto depositato in forma telematica il 3 aprile 2020, premesso che il proprio impegno all'accollo dell'onere concordatario era scaduto il 31 marzo 2020 e che non era sua intenzione rinnovarlo ulteriormente, anche in ragione dell'incertezza economica conseguente alla nota emergenza sanitaria,

ha dichiarato di rinunciare formalmente al reclamo e ha chiesto che la Corte dichiari l'estinzione del relativo procedimento n. 225/2020 R.G., con compensazione delle spese di lite.

3. Tale espressa rinuncia al reclamo – da ritenersi validamente formalizzata risultando sottoscritta dal difensore e procuratore speciale della società a ciò legittimato sulla base della procura alle liti allegata al ricorso, nonché direttamente dal suo legale rappresentante – è stata formalmente accettata dall'Avvocatura dello Stato per l'Agenzia delle Entrate con la nota del 25 giugno e ribadita in quella depositata il 15 luglio.

invece, quantunque si sia costituita in giudizio quando la rinuncia al reclamo da parte di era già stata depositata da oltre tre mesi (invero, la dichiarazione di rinuncia è del 3 aprile, mentre la memoria di costituzione di del 6 luglio) non ha preso formalmente posizione sulla dichiarazione di rinuncia della reclamante e ha concluso nel merito come se nessuna rinuncia fosse stata nel frattempo presentata (e quindi senza contestarla, né comunque assumere l'insussistenza delle relative condizioni), formulando le seguenti conclusioni: "*Per le ragioni sopra esposte, Juno 1 S.r.l., e per essa la mandataria Prelios Credit Servicing S.p.A., ut supra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni contraria domanda, argomentazione e istanza, voglia: rigettare i reclami ex art. 183 l. fall. proposti da tutte le ragioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, confermare il decreto n. 578/2020 reso dal Tribunale di Padova in data 22 gennaio 2020; in ogni caso, rigettare l'omologazione del concordato preventivo di con ogni conseguente provvedimento, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e nella memoria in data 21 ottobre 2019 depositata da Juno 1 S.r.l. nel procedimento di opposizione all'omologazione davanti al Tribunale di Padova; condannare al pagamento delle competenze e delle spese del presente procedimento*".



La circostanza non ha però un concreto riflesso processuale in quanto ha poco dopo dichiarato di "rinunciare alle difese e, conseguentemente, alle domande, svolte con la memoria difensiva depositata in data 6 luglio 2020 nel giudizio di reclamo R.G. n. 223 del 2020, promosso da [redacted] cui è stato riunito il giudizio di reclamo R.G. n. 225/2020 svolto da [redacted] entrambi avverso il decreto del Tribunale di Padova n. 578/2020, depositato in data 22 gennaio 2020, essendo venuto meno l'interesse a coltivare il giudizio" (v. atto di rinuncia alle difese e alle domande depositato il 15.7.2020), in tal modo dimostrando, ed anzi dichiarando espressamente, di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

Si tratta di una dichiarazione indubbiamente rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306, comma 1, c.p.c., che consente di ritenere verificatasi la fattispecie estintiva di cui alla disposizione ora richiamata [*"Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione"*].

4. Così stando le cose, la Corte non può che dare atto della rinuncia al reclamo da parte di [redacted] e conseguentemente dichiarare l'estinzione del procedimento di reclamo n. 225/2020 R.G. da questa promosso.

5. Quanto alla disciplina delle spese di lite della fase di reclamo rinunciata, va distinta la posizione del [redacted] la quale si è costituita nel procedimento n. 225/2020 con memoria di costituzione del 10 marzo 2020, e quindi prima della formalizzazione della rinuncia, da quella di [redacted] la quale, come si è detto, si è costituita solo successivamente, il 6 luglio 2020, quando la rinuncia di [redacted] era già stata formalizzata.

Ora, in difetto di uno specifico accordo sul punto, l' [redacted] che ha accettato la rinuncia al reclamo, ma non ha acconsentito alla compensazione delle spese di lite proposta dalla rinunciante, ha diritto al relativo rimborso ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c.

[redacted] invece, non può ritenersi vantare un analogo diritto, sia perché si è costituita solo successivamente alla rinuncia al reclamo formulata dalla controparte senza sollevare alcuna contestazione in relazione alla sua ritualità e alla sua efficacia – e non può quindi beneficiare del fatto che la Corte non abbia proceduto all'immediata pronuncia di estinzione del procedimento di reclamo n. 225/2020 R.G. – sia in quanto risulta a propria volta rinunciante alle difese e alle domande svolte nella presente fase di impugnazione, sicché deve ritenersi avere abdicato in termini



non equivocabili alla pretesa di liquidazione delle proprie spese a carico della rinunciante.

Per l'effetto, le spese della fase di reclamo nel rapporto tra
vanno tra queste interamente compensate.

B) Il reclamo proposto da _____ rocedimento n. 223/2020 R.G.].

B.1) I motivi di reclamo.

1. Con il primo motivo di reclamo _____ censura il primo dei due argomenti posti dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto dell'omologazione e segnatamente quello fondato sulla ritenuta necessità che il debitore garantisca sempre e comunque ai creditori una percentuale che sia certa nella sua misura, ciò rispondendo all'esigenza di assicurare ai creditori pregiudicati la possibilità di richiedere la risoluzione del concordato per l'ipotesi in cui la percentuale assicurata non venga di fatto a realizzarsi, mentre nel caso di specie l'aver fatto riferimento a una provvista "fissa" messa a disposizione dei creditori da parte di terzi accollanti porta all'evenienza che il creditore possa ricevere un pagamento in misura inferiore a quanto stimato al momento della presentazione della proposta, senza, tuttavia, disporre della possibilità di far valere qualsivoglia inadempimento della parte proponente, e questo proprio per l'assenza di un impegno specifico da questa assunto.

Lamenta, nello specifico, la violazione degli artt. 160, 161, 186-bis L.F., assumendo:

a) l'inesistenza di un obbligo per il debitore di formulare una proposta concordataria prevedente una percentuale fissa di soddisfazione dei creditori chirografari (originari o degradati), in questo senso deponendo la disciplina normativa di riferimento, che non prevede in nessuna sua disposizione un tale obbligo;

b) l'assenza dei dedotti profili di incertezza in quanto la situazione debitoria alla data dell'assunzione della decisione da parte del Tribunale si era ormai definitivamente cristallizzata.

2. Con il secondo motivo censura invece il secondo argomento posto dal Tribunale a fondamento della ritenuta inammissibilità della Proposta e cioè quello fondato sulla mancata previsione nel Piano di una stabile destinazione al ceto creditorio dei flussi generati dalla continuità aziendale e sulla conseguente natura liquidatoria del concordato, da cui discenderebbe la necessità (ex art. 160., co. 4,



L.F.) di assicurare ai creditori chirografari almeno il 20% dei loro crediti, percentuale di soddisfazione nella fattispecie, invece, pacificamente non rispettata. Lamenta, nello specifico, l'introduzione di un requisito di ammissibilità in realtà non previsto dall'attuale disposizione di riferimento (l'art. 186-bis L.F.), e cioè che i creditori debbano essere necessariamente soddisfatti con i flussi della continuità (come invece previsto dall'art. 84 del Codice della crisi), nel mentre l'elemento caratterizzante il concordato in continuità non sarebbe costituito dalla destinazione ai creditori dei flussi generati dalla continuazione dell'attività, ma dal fatto stesso che l'attività caratteristica dell'impresa in concordato continui. In altri termini: se vi è continuazione dell'attività, vi è concordato in continuità, viceversa, se l'esercizio dell'impresa non è previsto che continui in alcun modo (e cioè, né direttamente, né indirettamente), il concordato non potrà qualificarsi in questi termini e si applicheranno le regole previste per il concordato liquidatorio.

3. Per evidenti ragioni di priorità logico-sistematica appare opportuno procedere dal secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 186-bis L.F. nella parte in cui il Tribunale ha negato che la Proposta di [redacted] potesse essere qualificata in relazione a un piano in continuità aziendale e dovesse piuttosto riguardarsi nella prospettiva di un concordato di tipo liquidatorio, con ogni conseguenza in punto di percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari. E' infatti evidente che laddove trovasse conferma tale impostazione, la Proposta sarebbe de plano inammissibile per contrasto con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 160 L.F., prevedente che *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*.

3.1 Il Tribunale sul punto muove dalle seguenti premesse:

- a) il Piano prevede la continuazione dell'attività di impresa;
- b) il Piano non prevede la messa a disposizione dei creditori dei flussi rinvenienti dalla continuità aziendale;
- c) poiché [redacted] è escluso di poter trarre dalla continuità aziendale i flussi sufficienti ad assicurare nel periodo di esecuzione del piano la provvista per la soddisfazione dei creditori concordatari, ne consegue che la società ha escluso di assoggettare i creditori all'alea che deriverebbe dalla prosecuzione dell'attività;
- d) poiché il Concordato non prevede alcun rischio di impresa a carico dei creditori (la soddisfazione dei cui crediti dipende in toto dall'erogazione di risorse finanziarie



da parte degli accollanti), non può parlarsi di concordato in continuità, bensì di concordato liquidatorio,

e giunge, quindi, alla seguente conclusione:

e) poiché il concordato di cui si tratta è in realtà un concordato di tipo liquidatorio, che non soddisfa, però, i limiti minimi previsti dall'art. 160, comma 4, L.F., va dichiarato inammissibile, costituendo l'assicurazione di almeno il 20% di soddisfacimento una condizione dell'azione alla quale è subordinata l'ammissibilità stessa del concordato.

3.2 Ritiene il collegio che le ora riassunte considerazioni non siano corrette e non consentano di ritenere che il concordato di cui si tratta sia per tale ragione inammissibile e come tale non omologabile.

3.3 E' innanzitutto priva di un adeguato riscontro normativo attualmente applicabile la tesi di partenza del Tribunale e cioè quella per cui nel caso di continuità aziendale la proposta di concordato debba necessariamente prevedere la diretta destinazione a favore dei creditori dei flussi reddituali rinvenienti dalla continuazione dell'attività d'impresa, nella fattispecie quella di locazione degli immobili costituenti il patrimonio di

Diversamente da quanto previsto dal terzo comma dell'art. 84 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), contenente una disposizione dal chiaro contenuto innovativo laddove prevede la necessità del mantenimento, ovvero del rimpiego, di una apprezzabile quota della forza lavoro ("*3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso*"), l'art. 186-bis L.F. non dispone quale elemento indefettibilmente caratterizzante il concordato con continuità aziendale che i proventi in qualsiasi modo ritratti dall'esercizio dell'attività d'impresa in continuità debbano essere, nella proposta e nella previsione del piano, direttamente destinati ai creditori, né che questi debbano necessariamente partecipare al rischio d'impresa e quindi all'alea derivante dalla prosecuzione dell'attività.

D'altra parte, affermare questo (e cioè che i creditori debbano necessariamente partecipare dell'alea della continuata attività imprenditoriale per potersi ritenere la sussistenza di un concordato in continuità) significa porsi al di fuori della prospettiva propria della disciplina di riferimento, chiaramente finalizzata alla



dall'Azienda in continuità (oltre ai debiti "virtualmente allocati" alla stessa) mediante i flussi di cassa generati dalla medesima"), mentre post esecuzione del concordato (e quindi in un momento nella sostanza ormai irrilevante per la massa dei creditori, che a quel punto saranno stati tutti pagati nei termini e nella misura descritti nel Piano e la società sarà tornata in bonis e quindi libera di disporre dei propri beni come meglio ritiene) saranno comunque impiegati per compensare la disponibilità data dalla accollante a mettere a disposizione dei creditori l'intera provvista necessaria per l'adempimento del concordato e a completare i pagamenti entro il termine di tre mesi dall'omologa e quindi l'impegno da quest'ultima assunto di assumere su di sé il rischio del concordato e della prevista continuazione dell'attività d'impresa sgravandone del tutto i creditori nel momento stesso in cui il provvedimento di omologa diverrà definitivo, finendo in tal modo per risultare comunque funzionali all'esecuzione del concordato, sia pure indirettamente e cioè non mediante una distribuzione diretta.

In sintesi, la costruzione del concordato proposto da non esclude che i flussi della continuità siano comunque destinati ai creditori in funzione del soddisfacimento delle loro ragioni creditorie e ciò sia mediante impiego diretto durante la Procedura (quanto ai debiti sociali sorti in epoca successiva al 23.12.2018 e a quelli allocati virtualmente alla e cioè i debiti per T.F.R. e per depositi cauzionali passivi), sia mediante la loro forfettizzata anticipazione da parte della accollante (quanto a tutti gli altri crediti concorsuali), alla quale saranno riversati quelli che saranno eventualmente conseguiti nei dieci anni successivi alla compiuta esecuzione del Piano e quindi in un momento successivo all'esecuzione del concordato, come tale non più di interesse dei creditori.

Si tratta di una soluzione che, non solo non incontra specifici divieti normativi, ma che risulta per i creditori indubbiamente più vantaggiosa dell'ipotesi contraria (ritenuta, invece, sia pure implicitamente, l'unica possibile dal Tribunale) in cui i flussi finanziari derivanti dalla locazione degli immobili dovrebbero essere pagati direttamente ai creditori, essendo di tutta evidenza la maggiore vantaggiosità per quest'ultimi della possibilità di ottenere il pagamento promesso in un orizzonte temporale certo (tre mesi dall'omologa) e del tutto evidentemente assai più breve di quello prospettabile nella seconda ipotesi, in cui comunque non disporrebbero della provvista finanziaria messa dagli accollanti a disposizione della massa ed avrebbero davanti a sé una prospettiva temporale di esecuzione del concordato indubbiamente incerta e comunque certamente più ampia di quella garantita dalla

Il computo dei voti, favorevole all'approvazione del concordato, come già rilevato dal Commissario e dal Tribunale (in data 12.07.2019 si teneva l'adunanza dei creditori nel corso della quale il Commissario illustrava i contenuti della propria relazione ex art. 172 L.F. e all'esito della quale il Giudice delegato si riservava la valutazione del computo delle maggioranze ex art. 178 L.F.; in data 26.08.2019 il Commissario depositava il verbale sull'esito delle votazioni ex art. 178 L.F. e dava atto che la proposta di concordato preventivo formulata da [redacted] aveva conseguito l'adesione della maggioranza dei creditori e delle classi (doc. 1); il Tribunale, ritenuto che il concordato preventivo proposto da [redacted] avesse raggiunto la maggioranza del numero di classi prescritta dall'art. 177, comma primo, L.F. e udita la relazione del Giudice delegato, fissava l'udienza in camera di consiglio del 31.10.2019 per la comparizione del debitore e del Commissario ai sensi dell'art. 180 L.F.) è peraltro corretto.

Le difformità alle quali ha fatto riferimento [redacted] riguardano in sintesi:

- a) quanto alla Classe 2, le rettifiche in aumento derivate dalla rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis, n. 2, c.c. da parte degli avvocati [redacted] ed [redacted] e le rettifiche in diminuzione relative ad importi per i quali non può essere espresso il voto (ovvero stime di interessi su crediti e fondi rischi);
- b) quanto alla Classe 1, l'apparente discrasia tra il valore dei crediti ammessi (per euro 1.587.532,20) e quello dei crediti contrari (per euro 1.500.437,96).

Si tratta di perplessità infondate.

Gli allegati al verbale sull'esito delle votazioni predisposto dal C.G. ex art. 178 L.F. evidenziano che dal computo dei voti al fine del raggiungimento delle maggioranze sono stati esclusi, nella Classe 1, i crediti verso l'Erario che non erano iscritti a ruolo, con riguardo ai quali, non risulta, dagli accertamenti e dai riscontri svolti dal Commissario giudiziale, che [redacted] abbia espresso il voto.

Peraltro, anche laddove [redacted] avesse espresso il voto per la totalità del credito (compreso cioè quello non iscritto a ruolo), ciò non avrebbe assunto alcuna rilevanza ai fini del raggiungimento della maggioranza – che per la Classe 1 non sarebbe stata in ogni caso raggiunta – ed alcun effetto in relazione al raggiungimento delle maggioranze necessarie ai fini dell'approvazione della Proposta.

Va inoltre considerato che per effetto della rinuncia al privilegio ex art. 2571-bis n. 2 c.c. da parte dei professionisti, e [redacted] ro, al fine di esprimere il proprio parere favorevole al piano concordatario, con conseguente degrado in chirografo del loro credito nella Classe 2, la percentuale a favore dei

chirografari è rimasta sostanzialmente invariata (stante la variazione di importo piuttosto contenuto rispetto all'entità complessiva dei chirografi), mentre è risultato aumentato di euro 119.728,54 l'importo destinato

rientranti nella transazione fiscale.

Il C.G. nel proprio Parere ex art. 180 L.F., alla pagina 7 (allegato sub doc. 7 al fascicolo dell'omologazione) ha evidenziato che, mentre l'importo destinato alla soddisfazione dei debiti tributari rientranti nella transazione fiscale accertato nella propria Relazione ex art. 172 L.F. era pari a euro 354.789,49, per effetto della rinuncia al privilegio da parte stesso importo è stato rettificato in melius in euro 474.518,03.

III

1. Ritenute superate, alla luce delle suesposte considerazioni, le ragioni di opposizione all'omologa;
2. richiamata la sopra riassunta Proposta di concordato formulata ai creditori dalla società _____ allegato n. 6 alla Relazione ex art. 172 L.F., riassunta dal Commissario giudiziale al punto 3.1 della medesima Relazione);
3. rilevato, in particolare, che è previsto il pagamento dei creditori sociali direttamente da parte dei terzi accollanti

come segue: a) 100% delle spese in prededuzione tramite finanza propria; b) 100% dei crediti garantiti da privilegi immobiliari fino a concorrenza del valore del bene a garanzia tramite finanza propria; c) 100% dei crediti garantiti da privilegi mobiliari seguendo l'ordine dei privilegi ex art. 2777 e ss. c.c. fino al pagamento dei contributi previdenziali tramite finanza propria; d) rimborso parziale secondo la Proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. dei crediti tributari per la quota capitale tramite finanza propria; e) 3% ai crediti rientranti nella Classe 1 (composta dai tributi degradati per transazione fiscale) tramite nuova finanza; f) 3% ai crediti rientranti nella Classe 2 (composta dai crediti privilegiati degradati in chirografo e dei chirografari ab origine) tramite nuova finanza; g) 3% ai crediti rientranti nella Classe 3 (costituita dai crediti ordinari per fidejussioni prestate dalla debitrice) tramite nuova finanza;
4. rilevato che i terzi accollanti si sono impegnati ad effettuare i pagamenti, subordinatamente all'omologa della Proposta di concordato preventivo, nella misura prevista dal Piano, in favore dei creditori concorsuali "certi" – e cioè i creditori prededucibili, i creditori privilegiati immobiliari, i creditori privilegiati mobiliari e i creditori chirografari [privilegiati degradati e chirografari ab origine] – entro tre



mesi dalla definitività del decreto di omologa e con riferimento alle somme appostate nei Fondi Rischi e dei Debiti in contenzioso al concretizzarsi del debito oggetto di accantonamento;

5. rilevato che il fabbisogno concordatario di euro 12.784.252,00 risulta interamente garantito nei seguenti termini: a) n. 2 assegni circolari rilasciati dalla sig.ra [redacted] per complessivi 200.000,00 euro; b) n. 3 assegni circolari rilasciati dalla sig.ra [redacted] per complessivi 284.252,00 euro; c) fideiussione n. 20/18186549 rilasciata il 13.7.2020 da [redacted] fino alla concorrenza di euro 11.579.727,00 a garanzia della puntuale esecuzione da parte di [redacted] degli obblighi di pagamento assunti nei confronti dei creditori concordatari sulla base di quanto previsto a piano; d) fideiussione n. 20/18186550 rilasciata il 13.7.2020 da [redacted] fino alla concorrenza di euro 720.273,00 a garanzia della puntuale esecuzione da parte di [redacted] degli obblighi di pagamento inerenti i fondi rischi concordatari sulla base di quanto previsto a piano. Entrambe le fideiussioni – che presentano contenuto e importi identici alle precedenti fideiussioni n. 19/18172632 e n. 19/18172633, rilasciate sempre da [redacted] depositate nel fascicolo del concordato preventivo [redacted] è previsto abbiano validità ed efficacia a partire dall'omologa e per i 180 giorni successivi e che diventino efficaci nel caso in cui la [redacted] (a cui favore sono state prestate) non provveda al pagamento degli importi accollatisi entro trenta giorni dalle rispettive scadenze previste dal Piano. Scaduto detto termine è previsto che la Banca provveda a versare ai creditori, a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa, entro quindici giorni (lavorativi) dalla ricezione della richiesta effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, tutte le somme che risulteranno non pagate da [redacted] alla data di escussione, fino alla concorrenza di euro 11.579.727, quanto alla prima fideiussione, e fino alla concorrenza di euro 720.723,00, quanto alla seconda;

6. preso atto che in ordine alla Proposta finale di [redacted] il Commissario giudiziale ha espresso valutazione positiva ai sensi dell'art. 172 L.F.;

7. ritenuta la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

8. confermata la sussistenza in capo a [redacted] della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art. 1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

9. riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160, 161, 186-bis L.F., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata;
10. ritenuto che sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F.;
11. considerato che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato, per le ragioni sino ad ora esposte, tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;
12. valutato che la liquidità necessaria al soddisfacimento del debito concordatario deriva dai terzi accollanti mentre non sono previste e programmate attività liquidatorie;
13. ritenuto, pertanto, che non possa trovare applicazione congiunta il disposto di cui al primo comma dell'art. 182 L.F., sicché non si rende necessaria la nomina di un liquidatore e del comitato dei creditori. La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono infatti previsti dall'art. 182 L.F. per l'ipotesi in cui "il concordato consiste nella cessione dei beni", mentre nell'ipotesi in esame è la società che, non solo prosegue nell'attività di impresa, ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e sotto il controllo del Commissario giudiziale. L'interpretazione qui condivisa trova conforto nella relazione illustrativa al D.L. 83/2015 dove è chiarito che: *"con la modifica del comma quinto si è provveduto a rimuovere qualsiasi dubbio circa l'effetto "purgativo" anche delle cessioni effettuate prima dell'ammissione alla procedura di concordato, purché debitamente autorizzate, nonché delle cessioni attuate in esecuzione del concordato omologato, ma ad opera di un soggetto diverso dal liquidatore giudiziale, come accade ad esempio quando la proposta non preveda la nomina di un liquidatore giudiziale o si tratti di dismissioni previste ai sensi dell'art. 186-bis primo comma nell'ambito di un concordato con continuità aziendale"*, con evidenziazione, quindi, della possibilità di cessioni operate senza nomina di liquidatori nei concordati in continuità e a maggior ragione nel caso in esame in cui nessuna dismissione di cespiti aziendali è stata prevista;

P.Q.M.

la Corte così provvede:

- a) dichiara l'estinzione del procedimento di reclamo n. 225/2020 R.G. promosso da

le spese di lite della relativa fase di reclamo, che liquida per compensi in € 3.310, oltre accessori di legge, mentre le compensa integralmente nel rapporto con

- b) in accoglimento del reclamo proposto da avverso il decreto n. 578/2020 del Tribunale di Padova, omologa il concordato preventivo dalla medesima presentato;
- c) condanna le opposenti, a rimborsare alla Proponente le spese di lite di entrambe le fasi (di opposizione e di reclamo), che liquida a carico di ciascuna parte: per compensi, in € 5.000 quanto alla prima fase e in € 6.500 quanto alla seconda, oltre agli accessori di legge, e per rimborsi, in € 777;
- d) dispone che la società consegni al Commissario giudiziale con cadenza trimestrale una adeguata informativa scritta sullo stato di esecuzione del Piano;
- e) dispone che i flussi derivati alla società dalla gestione corrente – che il piano industriale prevede siano destinati al pagamento dei debiti sorti dopo il 23.2.2018, oltre a quelli allocati virtualmente alla c.d. "Good company" – siano contabilizzati in partite separate in maniera tale da consentire al Commissario giudiziale l'adeguato controllo circa la sussistenza delle liquidità previste per il soddisfacimento delle indicate passività;
- f) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del Piano concordatario;
- g) dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione;
- h) dispone che il Commissario giudiziale in caso di inadempimenti agli obblighi concordatari informi i creditori al fine dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- i) dispone che i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori vengano effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dalla società in ragione della collocazione e del grado dei crediti;
- j) dispone che il Commissario giudiziale predisponga e depositi nelle forme di legge al Tribunale di Padova, con cadenza almeno trimestrale, ovvero, se ritenuto necessario, con cadenza anche inferiore, una relazione informativa dettagliata sullo stato dei pagamenti e più in generale sull'esecuzione del Piano, con facoltà di richiedere alla società ogni informazione che riterrà a tal fine opportuna;

